



COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

Tel. 0523/837927 (n. 3 linee a ric. autom.)
Fax 0523/837757

Codice Fiscale 00215750332
Partita IVA 00215750332

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N 2 in data 07-04-2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELLA L.160/2019. APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, in videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**,

Seduta , di **Prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

FREDDI ROMANO	P
ILLICA MAGRINI GIUSEPPE	P
EMANI EMANUELE	P
PISARONI LUCA	P
CAPRIOLI ANNA	P
CONTI ANDREA	P
PARENTI ANGELA	P
CAMMERINO RACHELE	P
MARZANI SABRINA	P
ZANIBONI MARCO	A
FACCHINI FABIO	P

Totale Presenti n. 10 Totale Assenti n. 1.

Assiste il VICESEGRETARIO COMUNALE sig. **Dott.ssa ELISABETTA CIVETTA**
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **FREDDI ROMANO** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELLA L.160/2019. APPROVAZIONE REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 816, della legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) il quale stabilisce che *“a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

RICHIAMATI in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 817 secondo il quale *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*;
- il comma 821 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede:
“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da*

competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

- *il comma 847 il quale stabilisce che “sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;*

CONSIDERATI inoltre:

- *l'articolo 52 del D. Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, il quale conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*
- *il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) il quale, all'art. 149, conferma che “... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.” e all'art. 42, II comma, precisa che “rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;*
- *l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTI:

- *l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;*
- *il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;*
- *il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministro dell'Interno con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 10.3.1995 e successivamente modificato con atto consiglio comunale n. 50 del 19.7.1995, n. 16 del 23.5.1996, n. 8 del 28.6.2002 e c.c. n. 13 del 26.6.2013;
- Regolamenti per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con atto del consiglio comunale n. 46 del 26.7.1995;

VISTA la proposta di Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblici e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: disposizioni di carattere generale relative al canone di cui alla legge 160/2019;
- CAPO II: disposizioni relative all'esposizione pubblicitaria, alla tipologia di impianti, al procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni, presupposto del canone e modalità di applicazione;
- CAPO III: disposizioni relative ai diritti sulle pubbliche affissioni, alla tipologia di impianti, presupposto del canone e modalità di applicazione;
- CAPO IV: disposizioni relative al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, al procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni, presupposto del canone e modalità di applicazione;
- CAPO V: disposizioni relative al canone di concessione per l'occupazione delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i seguenti pareri:

- favorevole, da parte della D.ssa Civetta Elisabetta, Responsabile del Settore Affari Economico- Finanziari e Tributari in ordine alla regolarità tecnica e regolarità amministrativa;
- favorevole, da parte della D.ssa Civetta Elisabetta, Responsabile del Settore Affari Economico- Finanziari e Tributari, in ordine alla regolarità contabile;

CON voti n.9 favorevoli, n.0 contrari e n.1 astenuto (Facchini Fabio) su n.10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di istituire, per le motivazioni espresse in premessa narrativa e che quivi si intendono integralmente riportate, il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- Di approvare il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale come allegato A);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto;

Visto l'art. 134, ultimo comma dell'art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267;

CON voti n.9 favorevoli, n.0 contrari e n.1 astenuti (Facchini Fabio) su n.10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
ROMANO FREDDI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ELISABETTA CIVETTA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-04-2021

Villanova Sull'Arda, 19-04-2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ELISABETTA CIVETTA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-04-2021

- trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art. 134 – 3° comma – D. Lgs. n. 267/2000.
- Essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n. 267/2000.

Villanova Sull'Arda, 07-04-2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ELISABETTA CIVETTA